

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DELLA TRUFFA PROCESSUALE, E LO STRANO CASO DI UN INGANNO POST RISARCIMENTO

Osservazioni in margine a Trib. Taranto, 9 maggio 2011, Est. Incalza, imp. M.S. e altro

di Daniela Falcinelli

Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa è necessario che esista un effettivo nesso causale tra gli artifici o raggiri, l'errore e la determinazione del consenso del truffato all'atto dispositivo, fonte - per un verso - di un danno patrimoniale per la vittima e - per altro verso - di un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) per l'agente; ne discende che la fattispecie di c.d. "truffa processuale" non è riferibile alla norma di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale, che manca nel giudice chiamato a decidere: la sua decisione non è atto di disposizione patrimoniale ma esercizio delle funzioni giurisdizionali. Inoltre, la non veritiera rappresentazione dei fatti descritta nell'atto di citazione a giudizio civile non è idonea a trarre in inganno i convenuti, e ad indurli ad effettuare - quale atto di disposizione negoziale - il pagamento di un risarcimento del danno non dovuto; né l'eventuale compimento di un atto dispositivo patrimoniale da parte del convenuto sarebbe configurabile, in ogni caso, quale conseguenza diretta del comportamento fraudolento posto in essere dall'agente, di portata tale da trarre in errore l'autore del menzionato atto di disposizione, ma invece la conseguenza della statuizione dell'autorità giudiziaria all'esito del vaglio processuale delle contrapposte prospettazioni difensive dei contraddittori.

SOMMARIO: 1. Dal fatto alla fattispecie, tra argomentazioni reali e ragionamenti (ad ostacoli) presunti - 2. I considerando classici attorno alla non configurabilità della "truffa processuale" - 3. Epigramma sulla truffa in generale: i "confini" della fattispecie - 4. Epigramma sulla truffa processuale in particolare: un *delitto in cerca d'autore* - 5. *Segue*: i rapporti di coesistenza tra la truffa e la frode processuale - 6. *Segue*: l'ipotesi della tipicità della truffa processuale nel modello dell'art. 640 c.p. (comma 2, n. 1) e la tesi del "danno allo Stato".

1. Dal fatto alla fattispecie, tra argomentazioni reali e ragionamenti (ad ostacoli) presunti

Strano caso, e non certo per lo scritto che si pone davanti agli occhi del giudice penale: un atto di citazione a giudizio civile che descrive in termini falsi - ed "invertiti" - la dinamica di un sinistro stradale nella realtà occorso ai danni della parte convenuta, citata assieme alla rispettiva compagnia assicuratrice per ottenere un illegittimo risarcimento dei danni subiti. *Strano caso*, piuttosto, perché irrompe in un quadro della

realtà fino a quel momento pacificamente ricostruito “al contrario” ad ammissione dello stesso attore, già dichiaratosi colpevole protagonista dell’incidente, nonché a stare ai racconti dei testimoni oculari dell’episodio; tant’è che la relativa pratica risarcitoria si era tempestivamente definita con pagamento effettuato dalla competente società di assicurazione a favore della controparte, divenuta ad un certo punto querelante a motivo della *truffa processuale* da cui questo racconto prende le mosse.

Il contesto generale che ambienta l’episodio è dunque quello della contrapposizione propria delle controversie di natura *lato sensu* civile, ove vive la differente prospettazione dell’oggetto della contesa sottoposta al vaglio critico dell’Autorità Giudiziaria; in un siffatto spazio di lecita libertà di agire e di difendersi in giudizio si apre una nicchia che abbraccia il noto fenomeno criminale efficacemente tratteggiato dalla terminologia della “truffa processuale”, vale a dire le ipotesi in cui una delle parti del procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), inducendo in errore l’organo giudicante con raggiri ed artifici, riesca così a conseguire (o miri a) una pronuncia per lei favorevole con pregiudizio per il patrimonio della controparte¹.

E’ altrettanto noto come in questa fascia casistica la prassi giudiziaria sia invalsa, senza troppi ripensamenti, a negare le tracce della rilevanza penale *ex art. 640 c.p.*, così siglando l’esito di un non moderno dibattito, invero riccamente vissuto solo dalla parte della dottrina la quale ha attraversato l’argomento seguendo divergenti itinerari esegetici: la soluzione supportata dal maggior coro di voci rimane nondimeno quella dell’atipicità, in cui valide argomentazioni giuridiche si abbinano ad interpretazioni “presuntive”².

La pronuncia assolutoria annotata ne è lo specchio e la rassegna, snocciolata di fronte ad una struttura oggettiva della truffa che si disegna con la *esistenza di un effettivo nesso causale tra gli artifici o raggiri, l’errore e la determinazione del consenso del truffato all’atto dispositivo, fonte - per un verso - di un danno patrimoniale per la vittima e - per*

¹ In termini BOSCARRELLI, *Sulla responsabilità penale per l’evento cagionato mediante inganno del giudice*, in *Arch. pen.*, 1952, I, 304 ss. In argomento, diffusamente DE VERO, *Truffa a tre soggetti e autorità del giudicato nella c.d. truffa processuale*, in *Arch. pen.*, 1977, I, 166; ID., *Truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione: residui profili attuali di una vexata quaestio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 670 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, IX, Torino, 1984, 719 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 2008, 371 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II - t. II, I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 189 s.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, 184 s.

² In particolare, contrari alla configurabilità della truffa processuale, SALTELLI, *Sulla cosiddetta truffa processuale*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1937, 395; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 106 ss.; GIULIANI, *E’punibile la truffa processuale?* in *Giur. it.*, 1958, II, 177; PANNAIN, *Frode processuale*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, 660; GALLO E., *Il falso processuale*, Padova, 1973, 189; DE VERO, *Truffa a tre soggetti*, cit. In senso favorevole si esprimono invece MARTUCCI, *Truffa e frode processuale*, Napoli, 1932, 87; BOSCARRELLI, *Sulla responsabilità penale*, cit., 296 ss.; BATTAGLINI, *Frode processuale e truffa processuale*, in *Giust. pen.*, 1957, II, 164; RAGNO, *Contributo alla configurazione del delitto di truffa processuale*, Milano, 1966; ANTOLISEI, *op. ult. cit.*; MANTOVANI, *op. ult. cit.*

altro verso - di un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) per l'agente. Così, passo per passo, la decisione commentata fa richiamo al principio per cui non si esige l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le conseguenze patrimoniali negative innescate dall'induzione in errore; al fianco, sta l'assunto che esclude la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che abbia per l'effetto adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, disconoscendo l'equipararsi di tale provvedimento ad un libero atto di gestione di interessi altrui, in quanto (non espressione di una libertà negoziale, bensì) esplicazione di un potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti; indi, vi è ribadito che l'eventuale compimento di un atto dispositivo patrimoniale da parte del convenuto non si possa comunque ritenere conseguenza diretta del comportamento fraudolento posto in essere dall'agente, di portata tale da trarre in errore l'autore del menzionato atto di disposizione, ponendosi piuttosto quale conseguenza della statuizione dell'autorità giudiziaria.

Le righe così parafrasate, estratte dal *decisum*, perpetuano dunque la consolidata visione giurisprudenziale, ma ad un tempo sollecitano ad un "riconsiderando" della questione, ove poter valorizzare il peculiare connotato che demarca la fisionomia del fatto in imputazione: in quest'ottica gli artifici e raggiri attribuiti agli imputati - consistiti nella diversa/inversa rappresentazione della dinamica del sinistro per come descritta nell'atto di citazione a giudizio promosso innanzi al giudice di pace - non si intendono adattabili allo schema dell'idoneità a trarre in inganno le parti convenute, inducendole per tale via al compimento dell'atto di disposizione negoziale da tradursi nel pagamento di un risarcimento del danno non dovuto. È infatti chiaro che costoro - avendo per di più ottenuto il risarcimento del danno patito proprio per effetto di quel sinistro e sulla scorta di una ricostruzione dei profili di responsabilità avvenuta coi veritieri e contrapposti tratti della realtà - ben conoscessero le effettive circostanze-modalità di verifica dell'incidente; sicché non può dirsi che l'azione giudiziaria intrapresa abbia oggettivamente assunto avanti a loro le dimensioni dell'artificio o del raggirio quale atto idoneo a condurli ad un comportamento dispositivo viziato da una "costrizione intellettuale", in quanto capace di oscurarne la illegittimità ovvero la ingiusta dannosità.

E' insomma il mezzo dell'"inganno", nella sua materialità, a non fare capolino - nemmeno in approccio - sulla scena che inquadra il rapporto tra l'agire (in essere) di parte attrice e l'agire (in divenire) di parte convenuta, mettendo quindi in disparte finanche l'apprezzabilità di una condotta tentata.

2. I considerando classici attorno alla non configurabilità della “truffa processuale”

Detto ciò, è sulla dinamica dell’“artificio e raggio” che è destinata a concentrarsi l’analisi di queste pagine sul tema della *truffa processuale*, divenendo il perno di collegamento tra la ricognizione della tradizione interpretativa diffusasi attorno alla locuzione, ed un laboratorio di discussione destinato ad aprire nuove prospettive.

Si è anticipato come gli argomenti votati rispettivamente a favore e contro la tipizzazione penale della rammentata forma di frode ricadano pressoché comuni nelle motivazioni delle pronunce giudiziarie e negli asserti accademici, che uniti rimangono già nell’ammettere lo sdoppiamento fra soggetto indotto in errore e soggetto passivo del danno patrimoniale: alla sola condizione, però, che gli effetti della condotta dell’ingannato possano direttamente ed efficacemente incidere sul patrimonio del danneggiato, per il tramite degli istituti della rappresentanza legale o volontaria, o comunque sulla scorta di un titolo negoziale che attribuisca al gestore un potere di agire nell’interesse di chi infine risulti leso³.

La precisata soluzione preliminare segue dunque la “via maestra” della sagoma letterale e sistematica dell’art. 640 c.p. A trasparirne non è solo quella “specificata” indifferenza rispetto alla medesimezza delle controparti del reo, ora con riguardo al danno (“altri”) ora con riguardo all’errore (“taluno”), che è ritratta pure nelle trame dell’estorsione, del delitto *ex art. 630 c.p.*, come della circonvenzione di persona incapace. Ma anche la scelta di ritagliare la frammentarietà criminale attorno non ad una “identità soggettiva”, ma ad una rigida *modalità* di interazione tra i protagonisti del delitto, che presenzi costante ed efficiente per l’intero arco di durata del rapporto negoziale approntato, su un lato l’ingannatore sull’altro quanti ingannati; modalità che descrive e spiega la produzione del vantaggio ottenuto quale evento ultimo a contrappeso del danno patrimoniale cagionato; danno che, a sua volta, per essere “reale” - più semplicemente, per esistere, visibile e tangibile - non può che scaturire dall’operato di chi sul patrimonio interessato dall’inganno abbia effettivi - e quindi a monte legittimi - poteri dispositivi di incidenza negativa.

La sensibilità rispetto all’*inganno causale* quale frammento della tipicità normativa fissato sulla *sorpresa in cui venga colta l’altrui buona fede* - in una sostanziale

³ Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., 721; MARINI, *Truffa*, in *Dig. disc. pen.*, XIV, Torino, 1999, 364 s.; LUCARELLI, *La truffa: aspetti penali, civili e processuali*, Padova, 2002, 59; BELLAGAMBA, *La discussa configurabilità della truffa processuale tra antichi pregiudizi e supposti impedimenti di ordine sistematico*, in *Ind. pen.*, 2005, 1100 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 371; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 190; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 184. Sul tema, pacifica giurisprudenza, v. Cass., sez. II, 18 aprile 2002, Griggio, in *Riv. pen.*, 2003, 179.

assenza di soluzioni di continuità con la scrittura zanardelliana⁴, resa in sintesi dalla dicitura del codice Rocco - è stata del resto dimostrata fin dalla prima dottrina attenta all'argomento della truffa processuale. Eppure, è stata da tempo relegata nella memoria storica per il rapido caducarsi dell'assioma "impossibile" che l'accompagnava, a stare al quale "istituzionalmente" solo il privato si intendeva poter essere ingannato, mai il giudice, la cui infallibilità aveva *in primis* guidato la giurisprudenza al tosto rigetto di ogni osservazione di configurabilità della fattispecie⁵.

A residuo di questo retaggio culturale, oggi l'articolazione argomentativa sulla truffa processuale si dirige *per saltum* al di là dell'inganno.

In parte, ragionando immediatamente attorno al primo degli eventi scatenati dal comportamento causale criminalizzato: si registra così il difetto di un atto di disposizione patrimoniale⁶ (elemento costitutivo "implicato"), che è difetto condiviso quasi senza eccezioni dagli organi decidenti⁷, e che viene argomentato con l'inesistenza di un potere dispositivo in capo al giudice, al quale piuttosto compete in una posizione *super partes* l'uso e l'applicazione dello strumento del potere pubblicistico giurisdizionale⁸.

In parte, discutendo sull'ultimo degli effetti a catena, quell'ingiusto profitto che ingiusto non potrebbe più apparire una volta passata in giudicato la sentenza sebbene erronea⁹.

In parte - infine - dibattendo da un punto di osservazione posto al di fuori del perimetro della truffa, nella convinzione che la casistica della *frode processuale* di

⁴ L'art. 413 c.p. Zanardelli reca una formulazione della truffa punitiva di «chiunque, con artifici o raggiri, atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto ...».

⁵ Cass., sez. I, 20 dicembre 1940, Adanti e altro, in *Giust. pen.*, 1941, II, 661, con nota critica di GIOFFREDI, *Frode processuale, truffa processuale e truffa nella giurisdizione volontaria*, *ivi*, 662; v. anche Cass., sez. III, 12 ottobre 1956, Rutili, in *Giur. it.*, 1958, II, 178.

⁶ Cfr. DE VERO, *Truffa processuale*, cit., 668 ss.; LA CUTE, *Truffa (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 273 ss.; ZANNOTTI, *La truffa*, Milano, 1993, 63 ss.

⁷ In giurisprudenza, per il costante orientamento nei termini negativi espressi nel testo, Cass., sez. II, 26 gennaio 1970, Cammariere, in *Cass. pen.*, 1971, 1669; Cass., sez. II, 31 maggio 1976, Jannaccone, *ivi*, 1977, 1404; Cass., sez. II, 16 giugno 1976, Bruzzi, *ivi*, 1978, 95; App. Genova, 5 febbraio 1990, Mitolo, in *Riv. pen.*, 1990, 1041 ss.; Cass., sez. VI, 25 giugno 2001, Scopacasa, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 46; Cass., sez. II, 23 maggio 2007, p.g. in proc. c. Bazzana ed altro, in *Riv. pen.*, 2007, 1235 ss. In direzione contraria isolate pronunce, in particolare Cass., sez. II, 29 ottobre 1998, Santini, in *Cass. pen.*, 2000, 742. Cfr. Cass., sez. II, 30 ottobre 1996, Minciarelli, in *Giust. pen.*, 1997, II, 545, che, nel contesto di un processo di esecuzione, ha ritenuto che «commette il delitto di truffa il debitore, detentore di un bene ricevuto in base ad un "contratto di leasing" che ne conservi la disponibilità inducendo in errore l'ufficiale, incaricato della sua riapprensione, mediante la falsa indicazione del luogo della effettiva custodia, così impedendone il tempestivo recupero».

⁸ V. da ultimo Cass., sez. II, 9 luglio 2009, p.g. in proc. c. Calabrò ed altri, in *CED Cass.*, n. 245291, con riguardo a condotta riferita all'emissione di decreto ingiuntivo. In termini, Cass., sez. V, 1 marzo 1996, Napoletano, in *Guida al dir.*, 1996, n. 17, 67; Cass., sez. II, 26 novembre 2002, Quattrone, in *Cass. pen.*, 2003, 975; Cass., sez. II, 23 ottobre 2007, n. 42333, p.g. in proc. c. R.R.

⁹ Di questo avviso DE VERO, *Truffa processuale*, cit., 592 ss.

rilevanza penale risulti rigorosamente centellinata dal legislatore entro le mura dell'art. 374 c.p.: norma trincerata dalla relativa clausola d'apertura¹⁰ dietro ai soli casi in cui *il fatto non sia preveduto come reato da particolari disposizioni di legge*, e in punto invocandosi la non specialità del delitto *ex art. 640 c.p.*¹¹; norma fortificata dal vigore del divieto di analogia *in malam partem*, che impedisce di scavalcare la frammentarietà delle condotte tipizzate (di immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone), che peraltro debbono essere rese nella sede e nel contesto di un atto di ispezione, di esperimento giudiziale, di perizia, ed aventi a referente il giudice o il perito¹².

Rimettendo ora mano a questo quadro di ostracismo rispetto al riconoscimento di una valenza penale dell'episodio "truffaldino"¹³, si avverte come le obiezioni critiche forgiatesi a contrastarlo si siano puntualmente soffermate proprio sul versante dell'integrazione della tipicità delittuosa, lo stesso che ha dato l'avvio a questi pensieri.

Precisamente, in mezzo al dibattito ci si è accorti come in effetti il testo della frode processuale rimanga silente quanto al rilievo criminale da conferirsi/negarsi alla omonima truffa¹⁴. Ancora con maggiore dettaglio: l'esistenza di un rapporto di

¹⁰ In punto, CONTI, *Frode processuale*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1968, 161 ss.; PISA, *Frode processuale*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 333.

¹¹ V. Cass., sez. II, 26 novembre 2002, Quattrone, cit.

¹² MANZINI, *op. cit.*, 720 s. In giurisprudenza Cass., sez. II, 26 gennaio 1970, Cammarriere, cit.; Cass., sez. VI, 25 gennaio 1971, Cutini, in *CED Cass.*, n. 117471; Cass., sez. II, 31 maggio 1976, Iannaccone, cit.

¹³ A sintetizzare le posizioni esplicate nel testo si cita Cass., sez. VI, 25 giugno 2001, Scopacasa, cit.: «Si è completamente al di fuori dello schema del delitto di truffa, quando gli artifici e i raggiri messi in atto siano destinati ad incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito del procedimento per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione di cui alla l. n. 689 del 1981. In tal caso, l'autorità che irroga la sanzione, non compie un atto che possa essere riguardato come un atto di disposizione patrimoniale, ma pone in essere un atto autoritativo che costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori. Affinchè sussista il reato, allorchè il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, occorre che fra i due esista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale, per cui l'atto di disposizione compiuto sia in grado di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato. Parimenti deve escludersi il reato di frode processuale. Tale fattispecie è limitata ai casi, del tutto peculiari e specifici, tassativamente indicati dall'art. 374 c.p. e richiede che i raggiri siano indirizzati ad un giudice o ad un perito». In termini anche Cass., sez. II, 26 novembre 2002, Quattrone, cit.: la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al T.A.R. avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocriefe degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare. Cfr. ancora, Cass., sez. V, 6 giugno 1996, Schiavone, in *Cass. pen.*, 1998, 120; Cass., sez. VI, 6 novembre 1996, Ortis, *ivi*, 1997, 3041. V. anche Cass., sez. V, 14 gennaio 2004, M.B. e altri, in *Riv. pen.*, 2005, 380: «Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto». Per la giurisprudenza di merito v. App. Genova, 5 febbraio 1990, Mitolo, cit.; Trib. Torre Annunziata, 19 settembre 2000, Nodo, in *Giur. merito*, 2001, 1051; App. Firenze, 10 dicembre 1999, De Falco, in *Foro toscano*, 2000, 58; Trib. Nola, 22 dicembre 2006, in *Corr. merito*, 2007, 487.

¹⁴ BOSCARRELLI, *Sulla responsabilità penale*, cit., 304 ss.; BATTAGLINI, *Frode processuale*, cit., 164; RAGNO, *Contributo*, cit., 113 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 372; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 185.

specialità reciproca eletto a tessere le fila tra le due figure incriminatrici a confronto, rende certi di non poter assegnare alla clausola di sussidiarietà il ruolo di bilancia della soluzione¹⁵, viepiù in un contesto di spiccata eterogeneità dei beni giuridici coinvolti¹⁶, e peraltro a contatto con la pari gravità (addirittura maggiore nelle ipotesi di cui al comma 2) assegnata al delitto di truffa per effetto della previsione di una medesima cornice edittale¹⁷.

Fuori dal coro - a contraddire la tendenza “negativa” alla criminalizzazione della truffa processuale - si è pure sostenuto che tocca valorizzare l’efficacia della sentenza sul patrimonio dell’offeso, ancorché efficacia mediata e indiretta. Si tratta dunque di guardare alla vicenda partendo da un angolo prospettico diverso: quello che esalta il risultato effettivo e concreto dell’esercizio del potere giudiziario, ingiusto perché determinato dall’errore¹⁸. O quello che ravvisa nel rapporto fra giudice e parte processuale una sorta di rappresentanza legale avente titolo nella costituzione in giudizio: con essa la parte si intende aver conferito al giudice un mandato implicito a disporre del proprio patrimonio, per cui con l’accettare espressamente le regole processuali si accetta anche, tacitamente, la *deminutio patrimonii* che possa conseguire ad una pronuncia sfavorevole¹⁹.

Così, le controdeduzioni in rassegna, sebbene non abbiano spodestato (nemmeno) nel panorama applicativo la radicata idea dell’inconfigurabilità dell’incriminazione in ipotesi, riescono nondimeno a ben segnare il terreno ove far maturare una divergente conclusione.

3. Epigramma sulla truffa in generale: i “confini” della fattispecie

Ripartendo dall’analisi testuale della disposizione sulla truffa se ne estraggono dunque, nell’ordine ed in sequenza, a componenti costitutive necessarie della dimensione oggettiva del reato: l’artificio o raggirò, l’induzione in errore e l’ingiusto profitto con correlativo altrui danno. Senonché, le ricordate suggestioni dogmatiche filtrate anche negli strati giurisprudenziali, catalogando la truffa come reato a cooperazione artificiosa della vittima, hanno esatto pure il ricorrere del fattore della “libera disposizione patrimoniale”, e quindi sostenuto la facile soluzione di

¹⁵ Per approfondimenti sul rapporto tra le norme si rinvia a PISA, *Frode processuale*, cit., 333 ss.; PIFFER, *I delitti contro l’amministrazione della giustizia. I delitti contro l’attività giudiziaria*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Marinucci-Dolcini, Padova, 2005, 514.

¹⁶ V. Cass., sez. VI, 7 marzo 1994, Cipriano, in *Giust. pen.*, 1995, II, 60; Cass. sez. un., 28 marzo 2001, Tiezzi, in *Cass. pen.*, 2002, 112.

¹⁷ V. LONGO, *Frode nella taratura di parcella e delitto di truffa*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 509.

¹⁸ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 371; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 193.

¹⁹ V. RAGNO, *Contributo*, cit., 100 ss.

inconfigurabilità della truffa processuale mercé la replica che esclude il provvedimento giudiziale dal novero dei liberi atti di gestione di altrui interessi²⁰.

L'espansione così assodata rispetto alla portata descrittiva del precetto - infine arricchito di questa speciale "reazione" al cospetto dell'artificio o raggiro - si confronta, tuttavia, già col silenzio letterale del disposto: quanto a dire, allora, che non richiedendosi nello specchio tipico della truffa una specifica selezione del contro-comportamento messo in campo dal lato passivo, in effetti non si assiste a violazione dei principi di riserva di legge e di tassatività col ricongiungere al precetto dell'art. 640 c.p. la casistica già citata al pari della casistica integrante la truffa processuale²¹.

Piuttosto, seguendo il corrente argomentare sulla truffa, il "peso" dell'attenzione va spostato su un altro angolo del ritratto criminoso: quello che inquadra la falsa rappresentazione della realtà come avamposto giuridico e fattuale a che si realizzi la c.d. cooperazione artificiosa della vittima, momento caratterizzante (anche) la fattispecie delittuosa in questione; essa difatti - s'è detto - pretende a requisito di configurabilità il consenso del soggetto passivo che, fuorviato giustappunto dall'errore, si esterne in un atto di disposizione patrimoniale *moralmente libero sebbene viziato*²². Ciò innesca la "prosecuzione" dell'*iter criminis* di un delitto che è destinato ad esaurirsi con la produzione dell'ingiusto profitto a favore dell'agente o di altri, *pendant* del danno della vittima "patrimoniale" a segnarne il momento consumativo²³.

Conta allora rinsaldare l'idea che è cardine non solo di queste righe: il vincolo di strumentalità che sorregge l'intelaiatura del delitto *de quo*, rendendo l'artificio-raggiro il mezzo necessario per tipizzare l'offesa al patrimonio della vittima, ne cesella il confine con le coeve norme del furto, della rapina, dell'estorsione, della concussione, in cui l'aggressione patrimoniale trova una scenografia ben diversa.

A distinguo con l'una fattispecie, sta infatti la sottrazione *invito domino*, nel senso che unico protagonista del comportamento efficiente alla causazione del danno mediante spossessamento nel furto è il reo: la figura tipica della truffa si apre invece sulla alternativa facciata della *consapevolezza* del contatto materiale/giuridico tra il reo ed il bene da preservare, contatto che pur viene immaginato come legittimo ed in quest'ottica "coadiuvato" dall'interazione di chi, così, indotto in errore; ciò allineandosi alla coerente qualificazione - nei termini di furto aggravato dalla frode - della condotta consistita nell'occultamento sulla propria persona, o su accessori o borse, della merce

²⁰ V. Cass., sez. V, 14 gennaio 2004, M.B. ed altri, cit.

²¹ CAPPITELLI, *Sull'ingiustificato ostracismo nei confronti della truffa processuale*, in *Cass. pen.*, 2005, 2610.

²² V. CORTESE, *La struttura della truffa*, Napoli, 1968; VIOLANTE, *L'atto di disposizione nella truffa e la frode fiscale*, in *Ind. pen.*, 1980, 559; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 181; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 186. *Contra* PECORELLA, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, 1976, 643.

²³ Cfr. Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Franzo ed altri, in *Cass. pen.*, 2000, 1764.

che l'agente abbia prelevato dai banchi di un esercizio commerciale operante col sistema del prelievo self-service²⁴.

A distinguo tra la truffa e tutte le restanti fattispecie citate, sta d'altronde l'errore di derivazione truffaldina²⁵ *versus* la lucida (leggi oggettiva) apparenza fenomenica e quindi la lucida percezione da parte della vittima "patrimoniale" del carattere indebito della prestazione sinallagmatica resa "in corrispondenza"; precisamente, a seconda delle singole identità tipiche tale prestazione consiste nel "fare", "tollerare", ovvero "omettere" ora a fronte di una situazione fattuale di violenza o minaccia che la costrizione renda sensorialmente (e oggettivamente) percettibile (così nella rapina, nell'estorsione), ora a fronte di una situazione "normativa" di abuso di poteri esattamente compresa e nondimeno subita dal lato passivo (che dà o promette) della relazione (così col titolo di concussione).

4. Epigramma sulla truffa processuale in particolare: un *delitto in cerca d'autore*

Nel bilancio delle considerazioni spese si deve dunque annotare che il concorso necessario - e necessariamente non punito secondo il dettame della tipicità normativa - della vittima della truffa consista in un qualunque suo atteggiamento produttivo di effetti patrimoniali negativi reso in un contesto di erroneo consenso. Questa meta va ora riannodata con la posizione criticata in partenza, espressione di una tradizione interpretativa che nel ventre della c.d. truffa processuale dichiara causalmente inidonea la sentenza a porsi come atto di disposizione patrimoniale: perché tale si limiterebbe a porre le condizioni giuridiche affinché la parte spontaneamente o l'Ufficiale giudiziario portino ad esecuzione l'atto dispositivo²⁶; «perché è necessario che l'induzione in errore determini il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza, ma in quanto incide, specificamente, sulla libertà del consenso nei negozi patrimoniali, e tale requisito manca, nel caso della c.d. truffa processuale, in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale che difetta nel giudice destinatario dell'inganno»²⁷; perché, parallelamente, il provvedimento risolutivo della lite arreca un pregiudizio alla sfera giuridico-patrimoniale di uno dei contendenti imponendosi ad esso in via autoritativa

²⁴ V. Cass., sez. V, 13 luglio 2011, n. 27376, decidendo su fattispecie in cui erano stati sottratti dai banchi di un centro commerciale alcuni oggetti, occultati all'interno di una scarpiera acquistata nello stesso contesto e regolarmente pagata.

²⁵ Cfr. BRUNELLI, *Spunti di riflessione su interazione psichica e tentativo*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, in corso di pubblicazione.

²⁶ ZANNOTTI, *La truffa*, cit., 63 ss.

²⁷ Cass., sez. V, 6 giugno 1996, Schiavone, cit.; Cass., sez. VI, 6 novembre 1996, Ortis, cit.

ed esterna, sicchè la *deminutio patrimonii* non transita attraverso la lesione del consenso (di costui) «che è l'essenza qualificante della truffa»²⁸.

Eppure, si deve quantomeno ammettere che la struttura della fattispecie non incastona la figura della vittima dell'atteggiamento (di induzione in errore) del reo in una particolare situazione giuridica *lato sensu* civilistica, come invece si premurano le eterogenee figure del furto e dell'appropriazione indebita, rilevando in senso penalistico soltanto l'accertata sussistenza di una serie eziologica tra artifici o raggiri, induzione in errore, danno e profitto ingiusto²⁹. Requisito che a sua volta potrebbe risolversi in «un occasionale rapporto di interferenza che l'agente ha previsto ed ha sfruttato»³⁰, ciò convincendo della sussistenza di un ambito operativo della norma riferibile alla successione tra condotta ed evento lesivo in presenza di una adesione psicologica del soggetto passivo e quindi secondo un parallelismo di vedute tra vittima e reo da questi indotto³¹.

Lungo una simile linea di pensiero, d'altronde, si traccia bene proprio la distanza tra la figura della truffa e quella del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p., volgendosi nel territorio di quest'ultima fattispecie in ogni ipotesi in cui manca l'erroneo consenso scaturigine di artificio/raggiro ai sensi dell'art. 640 c.p.: vale l'esempio del sottrarre una cosa altrui sostituendola con altra apparentemente identica di nessun valore o valore inferiore in modo che il derubato non si avveda sul momento dell'avvenuto scambio³².

Gli spunti esegetici proposti pretendono dunque sempre presente sulla scena truffaldina (consumata) il fattore causale dell'"induzione in errore" di chi - e quanti - soggetto passivo e non semplicemente danneggiato³³, panni questi ultimi in cui ben potrebbe calarsi la parte processuale infine soccombente in un procedimento artificioso per attivazione e/o svolgimento istruttorio, avanti alla quale l'inganno non si sia

²⁸ CORTESE, *La struttura della truffa*, cit., 386 ss.

²⁹ V. PECORELLA, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., 643; MANGANO, *Frode e truffa nel processo*, Milano, 1976, 119 ss. In questa direzione pare orientarsi la lettura offerta da Cass., sez. II, 28 settembre 2006, B.G., in *Dir. pen. proc.*, 2007, 503 ss., che ha ritenuto non configurare tentativo di truffa, per carenza dell'idoneità degli atti, la condotta del professionista (ingegnere) che mediante il deposito di falsa documentazione nell'ambito di un procedimento di taratura della parcella, si dirigeva ad indurre in errore il competente Consiglio dell'Ordine in merito alla fondatezza della pretesa: a difettare nel caso - si è motivato - sta la qualificabilità del comportamento come dotato di adeguatezza causale ovvero di attitudine a creare una situazione di pericolo, attuale, reale, e concreto di lesione, essendo il giudizio sulla taratura una verifica di congruità e non di fondatezza della pretesa.

³⁰ MANGANO, *op. cit.*, 102.

³¹ Cfr. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970, 58: «l'interesse protetto dall'art. 640 risulta dall'armonica combinazione dei due interessi (semplici) costituiti dalla libera formazione della volontà e dall'integrità patrimoniale».

³² V. MANZINI, *Trattato*, cit., 674.

³³ Per il riconoscimento della validità del distinguo, formatosi secondo teorica di partitura generale, anche nella sede tipica del delitto di estorsione, Cass., sez. II, 12 aprile 1984, Iezzi, in *CED Cass.*, n. 166166.

materializzato come tale per aver essa sempre riconosciuto il quadro veridico dello svolgimento dei fatti, nascostisi nella loro realtà solo all'organo giudicante autore del provvedimento negativo poi posto in esecuzione.

Così, una volta afferrati tali spunti, sollecita più di una riflessione critica l'orientamento negativo che, da altri espresso in termini "assoluti" con riguardo alla configurabilità della truffa processuale, brandisce il dato per cui l'errore qui non incide su chi ha un libero consenso alla realizzazione di negozi patrimoniali "fungibilmente" rispetto al soggetto danneggiato³⁴.

Contraddicendo apertamente a questa *communis opinio* si intende pertanto proporre la tesi del pieno rilievo di accadimenti di tal fatta proprio alla stregua del modello delittuoso della truffa, non solo integrabile in ipotesi in cui l'erroneo consenso prestato dal soggetto passivo venga a transitare attraverso l'induzione in errore del giudice vittima dell'artificio-raggiro allestito dalla parte che abbia preteso di volontariamente mutare la realtà dei fatti. In questa eventualità, difatti, rimane certo integrata l'erronea formazione del consenso della parte soccombente-danneggiata, che subisca inconsapevole l'*immutatio veri* del fatto portato dentro il procedimento giudiziario.

Ben oltre questa casistica, la tipicità criminale si rinviene anche ed in ogni caso per l'essersi azionato in giudizio un "diritto" fraudolentemente impostato in forza di falsi fatti, magari anche falsamente documentati.

L'attenzione verso questa peculiare piega della vicenda porta allora in primo piano un altro personaggio "truffato", vittima immediata e diretta del reo: il settore statale dell'amministrazione della giustizia. Ciò impegna il breve prosieguo del discorso nel sondare la bontà di una simile prospettiva, che non solo non trova ostacoli intrasistematici sul selciato della frode processuale, ma nemmeno rimane confutata dal dettato tipico del delitto di truffa, che a tale ipotesi pare conservare apposito spazio (al comma 2) cucendogli addosso la veste di circostanza aggravante.

5. *Segue: i rapporti di coesistenza tra la truffa e la frode processuale*

Una lettura sinottica dei disposti in richiamo, che pure non scenda oltre la primissima superficie, conforta la conclusione per cui il precetto dell'art. 374 c.p. non si concentra nel sanzionare frodi essenzialmente dirette ad ottenere un profitto patrimoniale³⁵, ma si attarda piuttosto a selezionare comportamenti ostativi dotati di peculiare significanza processuale, ponendosi insomma in una relazione strutturale di

³⁴ DE VERO, *Truffa processuale*, cit., 672 s.

³⁵ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 372; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 185.

non convergenza con la truffa. Si conquista così l'idea dell'esclusione di un rapporto di concorso apparente tra le due fattispecie incriminatrici, e la conferma di una autonomia tale da non fornire argomenti a sostegno dell'inconfigurabilità della *truffa processuale* pure in contesti non tipizzati come frode contro l'amministrazione della giustizia.

Il cammino per arrivare a questa meta esegetica porta dunque ad attualizzare il volto dell'ordinamento che nel regolare il rapporto tra norme penali si ispira al principio di specialità (*ex art. 15 c.p.*), apprezzato dalla prevalente e più recente tendenza interpretativa in una portata "unilaterale", e quindi tradotto, anche nell'ultimo avviso della Suprema Corte³⁶, nell'iconografia di «due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità». La netta presa di posizione consolidatasi a favore di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, a prescindere dall'analisi del fatto storico e con l'abbandono della pilatesca soluzione combinatoria di più criteri tra loro diversi, ha dato così voce a quanto già nei decenni or sono illustrato dalla Consulta³⁷, nel cui *dictum* «per aversi rapporto di specialità *ex art. 15 cod. pen.* è indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra».

La stessa dirimente soluzione, quanto alla non sovrapponibilità tra frode e truffa processuale, si imbecca peraltro anche ad accondiscendere a quel distinto orientamento, oramai in solitudine, che al di là del principio di specialità vuole verificata l'esclusione del concorso di reati «alla luce di una manifestata volontà normativa di valutare in termini di unitarietà le fattispecie». Esso si fa forte dell'ammissione, a detta del medesimo art. 15 c.p., di deroghe al criterio di specialità a favore della norma che prevede il reato più grave, sicché una simile regola-eccezione dovrebbe ritenersi avere validità *a fortiori* anche quando non sia stata espressamente stabilita dal legislatore, quando cioè lo scopo della norma che prevede il reato minore sia chiaramente assorbito in quello relativo ad un reato più grave, il quale esaurisca l'intero disvalore del fatto rispetto ad entrambi gli interessi tutelati³⁸. Un principio di consunzione, quindi, «per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto», per essere «l'apprezzamento negativo della condotta ... tutto ricompreso» in una sola norma, che altrimenti si ravviserebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali³⁹.

Ora, seguendo l'uno o l'altro approccio, non si tarda a condividere la medesima conclusione per cui il significato del fatto tipizzato in seno alla frode processuale si

³⁶ Cass., sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano e altri, in *CED Cass.*, n. 248865.

³⁷ Corte cost., (ord.) 12 maggio 2004, n. 174, in *CED Cass.*, n. 28523.

³⁸ Cass., sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, in *CED Cass.*, n. 218771; Cass., sez. un., 28 marzo 2001, Tiezzi, cit.

³⁹ Cass., sez. III, 10 luglio 2007, Colombari, in *CED Cass.*, n. 237306; Cass., sez. II, 5 giugno 2008, Chinaglia, *ivi*, n. 241111; Cass., sez. II, 10 dicembre 2008, L., n. 8357; Cass., sez. II, 10 dicembre 2008, Giarrata, n. 8362.

allontana nitidamente da quello afferrabile in forza della rappresentazione fornita dall'altra, coesistente, ipotesi di *truffa processuale*.

In estrema sintesi: dalla parte dell'art. 374 c.p. si inquadra l'*immutazione di un dato cui è assegnato un ruolo processuale-probatorio*. Dentro l'obiettivo rimane quindi la fotografia di una fase del procedimento inquinata per effetto dell'inserimento di un fattore che devia la sequenza chiamata a governarne la funzionalità. Il filtro della tipicità disegna di seguito una offesa che direttamente e completamente investe il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, con ciò mettendosi in pericolo l'esercizio dell'azione e la consecutiva formazione della prova⁴⁰.

Dalla parte dell'art. 640 c.p., per l'inverso, si prospetta una *indebita acquisizione di profitto con altrui danno*: l'offesa astrattamente contemplata come punibile è cioè calata dal *testo* della norma in un *contesto* di mistificazione del vero, ancorché "eventualmente qualificato" dalla natura processuale dello strumento dell'induzione in errore.

Ecco, allora, che il senso criminale dell'accadimento si sposta al di fuori dell'ambiente istruttorio, e si delinea un disvalore penale proiettato sul solo interesse economico-patrimoniale, nella sagoma della lesione che ne occorre ogniqualvolta sia stato cagionato un depauperamento altrui con arricchimento nell'interesse del reo.

6. Segue: l'ipotesi della tipicità della truffa processuale nel modello dell'art. 640 c.p. (comma 2, n. 1) e la tesi del "danno allo Stato"

Il significato patrimoniale da assegnarsi ad episodi fraudolenti pure maturatisi in grembo ad un procedimento giudiziario si lascia dunque separato accanto a quanti, selezionati, fatti impediscano - anch'essi con misura di gravità penale - il corretto e sollecito svolgimento delle attività di accertamento del "giusto" e di sviluppo della correlata decisione: ciò col portare nel seno del processo "autorevoli" strumenti di prova destinati ad indirizzare in guisa fuorviante il discrezionale convincimento del giudicante.

Al distinto passaggio in cui si tratta di verificare l'impatto economico della falsità propalata con un atto "introduttivo" che volutamente camuffi l'insussistenza del diritto esercitato, e di cui si pretenda artificialmente tutela, si deve cedere d'immediato il passo ad una analisi dei costi sopportati dal pubblico apparato per avere - ingannato - messo "illegittimamente" a disposizione del consociato le risorse materiali ed umane conferenti e istituzionalmente competenti alla risoluzione delle questioni giuridiche implicate in "fatti reali". Quanto a dire che in simili situazioni il

⁴⁰ Cfr. SIRACUSANO, *Studio sui reati contro la giurisdizione*, Torino, 2005, 55 ss., 167 ss.

danno emergente compare ad aggravare il fatto di truffa secondo il dettato del comma 2 n. 1, in quanto portato a danno dello Stato: è l'altra faccia della circostanza aggravatrice consistente nella cagionata "inutilizzabilità" delle (spettanti) risorse umane, e delle relative prestazioni di servizio, che ancora l'art. 640, comma 2, n. 1 (testualmente invariata l'originaria stesura) conteggia - a mò di lucro cessante ovvero pericolo dello stesso - come esito dell'induzione in errore veicolata dal "pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Negli accadimenti qualificabili come truffa processuale, difatti, è assente o meglio negata quella irrinunciabile premessa alla legittimazione ad avvalersi del "pubblico servizio giudiziario" che è dettata dalla (ritenuta) veri(dici)tà della situazione rappresentata; a rimanere integrato è dunque il danno prodotto ad un *sistema statale che si è speso* al di fuori dei suoi doveri-poteri funzionali, impegnandosi inutilmente col complesso delle utilità e dei beni ad esso appartenenti nel gestire attività che ad un tempo riducono le possibilità di soddisfare (già con prontezza) i "veri" bisogni (di "giustizia") del consesso collettivo.

D'altronde non v'è ragione per cui si dovrebbe disattendere in questa sede la oramai solida ricostruzione concettuale del "danno", che ne chiama a parte tutti gli effetti normali della condotta secondo il criterio della c.d. regolarità causale⁴¹.

E' allora indubbio che la condotta dell'attore-reo, sostanziatasi nell'abuso degli strumenti di tutela delle situazioni giuridiche messi in campo dall'ordinamento, ovvero nell'inganno consapevolmente allestito con l'obiettivo di piegare l'ordinamento a proprio profitto ad effetto di una artificiosa rappresentazione in atti della realtà fattuale, abbia a questo plesso del sistema statale imposto uno sforzo economico non dovuto, con spendita di forze lavoro e risorse materiali indirizzate ad accertare una verità processuale "impossibile".

⁴¹ V. App. Milano, 5 luglio 2011, Bencivenga ed altri, n. 2955, inedita. Cfr. costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione, per tutte Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2010, n. 10072, in *Foro it.*, 2010, I, 3393; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2004, n. 10892, in *CED Cass.*, n. 573444.